

FALL. 35/2022
SENT. 38/2022
REP. 43/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Massimo Morandini	presidente
dott. Adriana De Tommaso	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 29 / 2022 instaurato sul ricorso di
SPV PROJECT 1806 S.R.L.,
con l'avv. Giulio ROSSETTO;

RICORRENTE

per la dichiarazione di fallimento di
PERSEO ENERGIA S.R.L. (c.f. 03181340781),
con l'avv. Roberto PERA, l'avv. Lavinia LIPARI e l'avv.
Valeria SPAGNOLETTI-ZEULI;

RESISTENTE

in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla ricorrente
insistendo nell'istanza di fallimento e dalla resistente
chiedendo il rigetto dell'istanza medesima.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La resistente eccepisce il difetto di interesse ad agire
in capo alla creditrice ricorrente, muovendo da una tesi
secondo cui il creditore che presenta istanza di fallimento

agisce esclusivamente nel proprio interesse e a tutela del proprio credito, e mettendo dunque in rilievo come la ricorrente disponga di garanzie del credito idonee e sufficienti.

L'eccezione non merita seguito alcuno, essendo anzitutto destituita di fondamento la tesi secondo cui l'istanza di fallimento promossa dal creditore sarebbe esclusivamente sorretta dall'interesse privato del creditore stesso. Si deve infatti e diversamente ritenere che la dichiarazione del fallimento di un soggetto - e l'apertura della procedura concorsuale che ne consegue - è volta al perseguimento di una pluralità di fini, tra i quali quelli, di interesse generale e carattere collettivo, volti al corretto e affidabile svolgimento degli affari commerciali e dei rapporti economici in generale, con le connesse esigenze di espulsione dal mercato e, comunque, di fissazione della situazione debitoria dell'imprenditore insolvente. Il perseguimento di tale pluralità di fini, per lo più superiori alla tutela della sfera individuale del singolo creditore e pertanto di natura pubblicistica, trova conferma nel riconoscimento della legittimazione ad agire anche in capo al pubblico ministero, oltre che nel potere giudiziale di rilevare lo stato di insolvenza nel corso di un procedimento civile al fine di farne segnalazione al pubblico ministero stesso (cfr. art. 7 l. fall.), e deve ritenersi sia sempre presente e insito in ogni istanza di fallimento, qualunque sia il soggetto che la propone.

In tal senso, merita seguito la tesi dell'equipollenza delle iniziative per la dichiarazione di fallimento, provengano esse da qualunque soggetto riconosciuto come legittimato dalla legge, là dove l'eguale distribuzione della titolarità del potere di iniziativa in capo ad una pluralità di

soggetti stabilita dalla legge (debitore, creditori e pubblico ministero; artt. 6 e 7 l. fall.) è al contempo necessario corollario della complessa articolazione degli interessi in campo.

1.1. Conviene altresì subito dire che non merita seguito alcuno il rilievo - peraltro semplicemente posto in chiave dubitativa (cfr. p. 27 memoria difensiva della resistente) - della non fallibilità di una società denominabile come "s.p.v." (special vehicle purpose), quale sarebbe l'odierna resistente (carattere peraltro meramente deducibile dal fatto che la società ha un oggetto sociale esclusivo), non essendo invero rinvenibile norma alcuna di legge che sottragga tali società dall'ordinario regime di fallibilità previsto per gli imprenditori commerciali (quale categoria residuale rispetto agli imprenditori agricoli). Peraltro, non appare pertinente il richiamo, operato dalla resistente, alla legge n. 130 del 1999, non risultando che la resistente medesima sia una società di cartolarizzazione dei crediti (cfr. visura camerale in atti).

2. Ciò detto, nel merito la domanda della ricorrente va accolta.

2.2. E' pacifico tra le parti che la società resistente ha natura commerciale e non presenta i requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l. fall..

E' altrettanto pacifico tra le parti che la società resistente presenta debiti superiori alla soglia oggettiva di euro trentamila di cui all'art. 15, ultimo comma, l. fall..

2.1. Quanto alla verifica dello stato di insolvenza, conviene subito chiarire che, non essendo la società resistente in stato di liquidazione, non assume rilevanza la sua situazione patrimoniale, occorrendosi diversamente guardare

alla sua situazione sotto i profili finanziario ed economico, vale a dire quelli concernenti la verifica della ricorrenza di uno stato di impotenza funzionale non transitorio, secondo il costante orientamento della corte di legittimità.

Va peraltro considerato che assume carattere marginale - e, tutto sommato, irrilevante, data la difficile ponderabilità degli eventi futuri, anche fortuiti, che possono condizionare l'andamento di un'impresa - la verifica in ordine alla reversibilità o irreversibilità dello stato di impotenza funzionale di cui si discute.

Assume invece rilievo dirimente, ove emerga dagli atti, il carattere transitorio dello stato di impotenza funzionale, non potendosi rinvenire uno stato di insolvenza in presenza della prova che, in un futuro prossimo e compatibilmente con la continuità della conduzione d'impresa, vi saranno flussi di cassa sufficienti ad appianare eventuali scompensi debitori.

Orbene, nel caso in esame è pacifico lo stato di impotenza funzionale della resistente rispetto all'adempimento delle obbligazioni nei confronti della ricorrente, quale soggetto titolare del credito - a seguito di cessione - derivante dal finanziamento bancario concesso alla resistente stessa per poter avviare e dare seguito alla propria iniziativa imprenditoriale.

In particolare, tale stato di impotenza funzionale deriva - sempre secondo pacifica affermazione delle parti - dall'interruzione dei flussi monetari provenienti dal Gestore Servizi Energetici s.p.a. (GSE), verificatasi a seguito del provvedimento di decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti assunto da tale ultimo soggetto il 30 giugno 2020 (doc. 8 resistente), con ciò privando la società

resistente della sua principale - ed in ogni caso determinante - fonte di ricavi, il cui correlato credito è stato oggetto di cessione, in funzione garanzia, in favore dell'odierna ricorrente (invero, e più precisamente, duplice cessione, dapprima dal Comune di Villapiana in favore della società resistente, e poi da quest'ultima in favore della società ricorrente).

In questo contesto, non è possibile ritenere dimostrato che tale stato di impotenza funzionale presenti i caratteri della transitorietà, e ciò sulla base - secondo la tesi della resistente - di un asserita illegittimità del provvedimento di decadenza citato, giacché ciò dipende dall'esito - tutt'altro che scontato - del giudizio amministrativo pendente a seguito dell'impugnazione di detto provvedimento, occorrendosi anzi in senso contrario rilevare che, in fase cautelare, il giudice amministrativo di prima istanza ha respinto l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento stesso (v. ordinanza TAR Lazio n. 1749 del 18 marzo 2021, doc. 37 ricorrente), con decisione confermata dal giudice di appello (cfr. ordinanza del Consiglio di Stato n. 3904 del 2021, doc. 39 ricorrente).

Peraltro, tale situazione si è ulteriormente aggravata a seguito dell'adozione, da parte del Comune di Villapiana, del provvedimento di risoluzione per inadempimento della "Convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di realizzazione e gestione di sette impianti fotovoltaici" già conclusa con la società resistente il 12 febbraio 2013 (docc. 14 e 27 ricorrente), con conseguente assunzione di un provvedimento di revoca degli atti di cessione dei crediti nei confronti del GSE (doc. 28 ricorrente). Il che conferisce ulteriore stabilità allo stato di impotenza funzionale ad adempiere alle proprie obbligazioni in cui

versa la resistente, il cui futuro superamento è eventuale e incerto, così come affidato al non ponderabile esito delle vertenze instaurate innanzi al giudice ordinario dall'odierna resistente avverso le suddette iniziative comunali (precisamente innanzi al Tribunale di Castrovillari e al Tribunale di Milano, cfr. pp. 18 e 19 memoria difensiva e doc. 20 resistente).

2.2. Sostiene poi la resistente la tesi della sopravvenuta impossibilità temporanea della propria prestazione, derivante da fatti esterni alla propria volontà, e segnatamente imputabili al contegno del GSE e del Comune di Villapiana (anche in termini di c.d. *factum principis*), e come tale rilevante ai sensi dell'art. 1256 c.c..

Orbene, conviene anzitutto chiarire che la tesi presenta profili di concluzione solamente nella misura in cui sostenga l'allegazione di una situazione temporanea, cioè destinata a terminare.

Infatti, solo in tale caso il contratto a prestazioni corrispettive dal quale derivano le obbligazioni gravanti sull'odierna resistente - vale a dire quello di finanziamento concluso con la Banca popolare di Bari s.c.p.a. (doc. 5 ricorrente), la quale ha successivamente ceduto i propri crediti all'odierna ricorrente - potrebbe essere ritenuto sospeso, naturalmente sempre in via temporanea, in coincidenza con la perduranza della situazione di impossibilità e, comunque, non oltre i limiti dell'interesse del creditore al conseguimento della prestazione (art. 1256 c.c.; cfr. Cass. n. 1037 del 1995).

Diversamente, il contratto sarebbe da ritenersi risolto, sì che l'odierna resistente resterebbe comunque gravata dell'obbligazione restitutoria in relazione al capitale

residuo oggetto di finanziamento, secondo quanto previsto dall'art. 1463 c.c..

In tali termini dev'essere letta la deduzione della resistente secondo cui sarebbe illegittima o comunque inefficace la decadenza dal beneficio del termine rivendicata, ai sensi dell'art. 1186 c.c., dalla ricorrente con lettera datata 1 marzo 2022 (doc. 25 ricorrente), con conseguente impossibilità di ritenere risolto per inadempimento il contratto di finanziamento.

Ciò chiarito, anche a dare seguito alla tesi della resistente della ricorrenza di una causa non imputabile di impossibilità di esecuzione della prestazione, non vi sono agli atti sufficienti elementi per ritenere dimostrato che la situazione di impossibilità sia temporanea, e non definitiva, dovendosi diversamente prendere atto di una situazione di incertezza il cui esito è difficilmente pronosticabile, là dove il superamento o la stabilizzazione dell'impossibilità deriva dalla soluzione dei contrasti - attualmente sottoposti in più sedi al vaglio giurisdizionale - insorti tra la posizione della resistente e le iniziative assunte da altri soggetti, vale a dire il GSE e il Comune.

Tanto vale anche in relazione alla doglianza della resistente rispetto all'asserito rifiuto, da parte del Comune di Villapiana, di concludere un contratto di cessione a terzi della produzione di energia elettrica nelle more della definizione dei giudizi amministrativi pendenti (cfr. p. 29 memoria difensiva resistente, spec. punto 91), anche perché auspica l'intervento di una volontà negoziale del Comune stesso che difficilmente può essere ritenuta oggetto di obbligazione, senza dire che, rispetto a tale evenienza, la stessa resistente pronostica una capacità di adempiere solo parzialmente alle proprie obbligazioni, il che di per

sé nemmeno sarebbe sufficiente ad escludere lo stato di insolvenza.

3. Destituita di fondamento è l'istanza, subordinata, della società resistente di sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del processo pendente "dinanzi al TAR e diretto ad ottenere l'annullamento del Provvedimento con cui il GSE ha revocato le tariffe incentivanti", nonché del processo "pendente dinanzi al Tribunale di Castrovillari al R.G. n. 153/2022 e diretto ad ottenere l'immediata disapplicazione della Delibera n. 198 del 23 dicembre 2021, con cui il Comune ha apoditticamente risolto la Convenzione sottoscritta con Perseo" (cfr. p. 38 memoria difensiva).

Infatti, non è ravvisabile alcun rapporto di pregiudizialità tra le decisioni tendenti al giudicato da assumere nei citati processi e quella da assumere nel presente processo, come tale basata sull'accertamento del tutto autonomo - e affidato in via esclusiva alla competenza di questa autorità - dei presupposti per pervenire alla dichiarazione di fallimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) dichiara il fallimento di PERSEO ENERGIA S.R.L.;
- 2) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- 3) nomina curatore Carlo Delladio;
- 4) ordina al legale rappresentante della società fallita il deposito, entro tre giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture

contabili e fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

- 5) stabilisce il giorno 20/04/2023 alle ore 09:00, per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;

ricorda al fallito che, ai sensi dell'art. 48 l. fall., la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;

ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 49 l. fall., il fallito, gli amministratori e i liquidatori sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio;

dispone la prenotazione a debito delle spese di registrazione della presente sentenza, onerando il curatore di comunicare al più presto in cancelleria se tra i beni del fallimento vi sia denaro ai fini dell'art. 146 dpr n. 115 del 2002;

dispone che il curatore consegni copia conforme della presente sentenza all'istituto bancario prescelto per l'apertura del conto della procedura;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Trento, - 6 DIC. 2022.

Il giudice estensore
Benedetto Sieff

Il presidente

~~Massimo Morandini~~
IL GIUDICE
~~Massimo Morandini~~

IL FUNZIONARIO AUSILIARIO
Annela Calchi

TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Trento, - 9 DIC 2022

IL FUNZIONARIO AUSILIARIO
Annela Tabellini

pag. 9 di 9